



AXA Fondazione 1e

Previdenza professionale

Regolamento dei costi

AXA Fondazione 1e, Winterthur

Disposizioni generali

Punto 1

Il presente regolamento disciplina i contributi per la partecipazione ai costi riscossi dalla Fondazione per oneri particolari in aggiunta a quelli ordinari. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

Contributi ai costi per oneri particolari

Punto 2

Vengono riscossi contributi supplementari per gli oneri elencati di seguito:

1. Promozione della proprietà abitativa

- Prelievo anticipato CHF 500.–
- Costituzione in pegno CHF 300.–

Le tasse, i bolli e le altre spese in relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno a favore di terzi (ad es. menzione nel registro fondiario, deposito di quote di partecipazione ecc.) sono a carico della persona assicurata.

2. Incasso

- Sollecito CHF 100.–
- Proroga del termine di pagamento CHF 200.–
- Domanda d'esecuzione
 - per un importo sollecitato < CHF 10 000.– CHF 400.–
 - per un importo sollecitato ≥ CHF 10 000.– e < CHF 50 000.– CHF 600.–
 - per un importo sollecitato ≥ CHF 50 000.– e < CHF 100 000.– CHF 800.–
 - per un importo sollecitato CHF 100 000.– CHF 1000.–
 - < inferiore; ≥ pari o superiore
- Piano d'ammortamento
 - per uno scoperto ≥ CHF 500.– e < CHF 10 000.– CHF 300.–
 - per uno scoperto ≥ CHF 10 000.– e < CHF 50 000.– CHF 450.–
 - per uno scoperto ≥ CHF 50 000.– CHF 600.–
 - < inferiore; ≥ pari o superiore
- Procedura di rigetto dell'opposizione CHF 1000.–
- Azione di riconoscimento del debito CHF 1500.–
- Le tasse di esecuzione e fallimento vengono addebitate a parte.

3. Liquidazione parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a riduzione dell'organico o ristrutturazione

- Liquidazione parziale in seguito a riduzione dell'organico o ristrutturazione CHF 500.–
- Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi
 - per persona assicurata attiva uscente più CHF 30.–
 - massimo CHF 5000.–
- Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo
 - per persona assicurata attiva uscente CHF 50.–

4. Liquidazione totale o parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a parziale o totale scioglimento del contratto d'affiliazione

- Parziale o totale scioglimento del contratto d'affiliazione
 - per persona assicurata CHF 25.–
 - minimo CHF 200.–
 - massimo CHF 5000.–
- Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi
 - per persona assicurata attiva uscente più CHF 30.–
 - massimo CHF 5000.–
- Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo
 - per persona assicurata attiva uscente più CHF 50.–

5. Ripartizione facoltativa di fondi liberi

- per persona avente diritto CHF 30.–
- minimo CHF 150.–
- massimo CHF 5000.–

6. Sistema di notifica

- Se l'ultimo evento risale a oltre 12 mesi prima, notifica di un'entrata, uscita, modifica del salario, del grado di occupazione o cambiamento del piano di una persona assicurata
 - per notifica CHF 150.–
- Notifica di casi di prestazione che risalgono a più di 3 anni prima
 - per ogni caso CHF 300.–
- Notifica di casi di prestazione successivi allo scioglimento di un contratto che risalgono ad almeno 1 anno prima
 - per ogni caso CHF 300.–

7. Prestazioni particolari della Fondazione

- Proseguimento di un contratto d'affiliazione senza persone assicurate per una durata superiore a 12 mesi
per anno CHF 500.–
 - incarichi speciali CHF 250.– all'ora*
- *) calcolo secondo onere, più eventuale IVA

Entrata in vigore

Punto 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

8. Spese per il cambiamento del profilo

d'investimento CHF 0.–

Oneri di terzi

Punto 3

I costi per gli oneri di terzi (ad es. autorità di vigilanza, periti in materia di previdenza professionale, ufficio di revisione) come pure spese in relazione alla gestione e al trasferimento di patrimonio che concernono singole casse di previdenza vengono fatturati separatamente.

Fatturazione

Punto 4

1. I contributi ai costi in relazione a un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per la proprietà abitativa (punto 2.1) vengono fatturati alla persona assicurata.
2. I contributi ai costi in relazione all'incasso (punto 2.2), alla notifica (punto 2.6) nonché alle prestazioni particolari (punto 2.7) vengono fatturati al datore di lavoro.
3. I contributi ai costi in relazione a una liquidazione totale o parziale (punti 2.3 e 2.4), una ripartizione facoltativa dei fondi liberi (punto 2.5) nonché i costi per oneri di terzi (punto 3) vengono detratti dai fondi liberi della cassa di previdenza. Se tali fondi mancano o non sono sufficienti, i contributi ai costi vengono fatturati al datore di lavoro.

Esigibilità

Punto 5

I contributi ai costi previsti dal presente regolamento sono esigibili 30 giorni dopo l'emissione della fattura. In caso di scioglimento parziale o totale del contratto ai sensi del punto 2.4, i contributi ai costi sono esigibili alla data di scioglimento del contratto. I contributi ai costi ai sensi del punto 2.5 sono esigibili con la ripartizione dei fondi liberi.